



COMUNE DI CASTELSILANO

(Provincia di Crotona)

Indirizzo: Piazza Municipio – C.A.P. 88834

Tel. 0984.994025 – Fax. 0984.994407

www.comune.castelsilano.kr.it

E-mail: comune@comune.castelsilano.kr

PEC: protocollo.castelsilano@asmepec.it

Prot. n. 1002

Castelsilano, 25.03.2022

ORDINANZA N. 94/2022

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 - Art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 – Quarantena obbligatoria.

IL SINDACO

Premesso che, in data 31/01/2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.01.2020, che ha dichiarato l'epidemia da Covid – 19 un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visti:

- il D.L. 7/3/2020 n. 18, coordinato con la legge di conversione 24/4/2020, n. 27;
- il D.L. 25/3/2020 n. 19, coordinato con la legge di conversione 22/5/2020, n. 35;
- il D.L. 16/5/2020 n. 33, coordinato con la legge di conversione 14/7/2020, n. 74;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
- il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159;
- il D.L. 14/1/2021 n. 2, coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29;
- il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87;
- il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172;
- il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, nonché l'ulteriore vigente normativa recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Calabria in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, da ultimo l'Ordinanza del P.G.R. n. 5 del 10 gennaio 2022, ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. SARS-CoV-2: disposizioni relative alla diagnosi e alle attività di testing per fine isolamento, fine quarantena e di fine auto sorveglianza, nonché per il sequenziamento genomico nei laboratori pubblici abilitati”*;

Richiamate le circolari del Ministro della Salute in materia di gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 e di durata del periodo di quarantena e, in particolare, le circolari n. 22746 del 21 maggio 2021 e n. 0060136 del 30 dicembre 2021;

Visto il Decreto-Legge 24 Dicembre 2021 n. 221 *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*, con il quale viene prorogato al 31 Marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020;

Visto il Decreto-Legge 30 Dicembre 2021 n. 229 *“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”*;

Vista la comunicazione prot. n. *omissis* del *omissis*, trasmessa dal Dipartimento di prevenzione dell'A.S.P. di Crotona, a mezzo pec, in data *omissis*, acquisita al prot. comunale n. *omissis* del *omissis*, con la quale si prescrive per il/la Sig./ra *omissis*, nato/a il *omissis*, residente in Castelsilano, alla Via *omissis*, domiciliato/a *omissis*, in seguito a tampone positivo del *omissis*, l'isolamento obbligatorio presso il proprio domicilio, dal giorno *omissis*, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...."*;

ORDINA

- al/alla Sig./ra *omissis*, nato/a il *omissis*, residente in Castelsilano, alla Via *omissis*, domiciliato *omissis*, di sottoporsi alla misura dell'isolamento obbligatorio presso il proprio domicilio dal giorno *omissis* fino al tampone negativo effettuato dal giorno 7° al 10° successivi salvo diversa indicazione del Dipartimento di Prevenzione che sarà comunicata tempestivamente. Il provvedimento può essere prorogato nel caso di mancata negativizzazione clinica e laboratoristica del soggetto con relativa comunicazione.

E' consentito al soggetto in isolamento di lasciare il proprio domicilio per recarsi presso l'erogatore privato più prossimo al luogo di domicilio nel periodo prestabilito, per effettuare solo ed esclusivamente il test finalizzato alla valutazione del termine delle misure sempre in assenza di sintomi. La presenza di sintomi comporta il divieto assoluto di spostamento. Lo spostamento deve comunque avvenire nel pieno rispetto delle misure igienico-sanitarie volte ad impedire la trasmissione (utilizzo mezzo proprio, impiego mascherine FFP2, mantenimento del distanziamento, etc.).

Il successivo referto con esito negativo determina la cessazione del regime di isolamento, quarantena o di auto-sorveglianza con decadenza dell'efficacia del presente provvedimento, senza altra comunicazione formale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP;

DEMANDA

Al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona il compimento di quanto previsto dalle predette ordinanze n. 1 del 27.02.2020, n. 3 del 08.03.2020, n. 4 del 10.03.2020 e n. 7 del 14.03.2020 del Presidente della Regione Calabria.

Alla Polizia Locale è dato mandato di assicurare l'esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei competenti comandi territoriali;

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 2020, con la sanzione pecuniaria da euro 400,00 a euro 3.000,00.

DISPONE

- la notifica della presente ordinanza al/alla Sig./ra *omissis*, disponendo che lo/la stesso/a venga contattato/a al recapito telefonico indicato nella comunicazione ASP sopra citata;
- la trasmissione della presente ordinanza a:
 - 1) Prefettura di Crotona;

- 2) Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone – Dipartimento di Prevenzione;
- 3) Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute;
- 4) Polizia Municipale;
- 5) Stazione Carabinieri di Caccuri.

- che la copia della presente ordinanza pubblicata all'Albo Pretorio on line non rechi l'indicazione del destinatario della stessa;
- che i dati personali inerenti alle misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

AVVERTE

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 C.P.;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
F.to Geom. Francesco Durante